



NEWSLETTER

TRIMESTRALE D'INFORMAZIONE
CURIA MERCATORUM
Centro di Mediazione ed Arbitrato

La conciliazione entra nel vivo

Dott. Marco D'Eredità,
Segretario Generale
della CCIAA di Treviso,
Direttore di Curia Mercatorum

In un precedente articolo avevamo illustrato quello che allora era il Disegno di Legge A.S. 1082, all'esame del Senato della Repubblica, che all'art. 39 conteneva la "Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali". Qui si prevede che il legislatore, mediante uno o più decreti legislativi, intervenga a riformare le norme che oggi regolano la materia della conciliazione nell'ambito dell'ordinamento italiano. Tale norma, presentata all'indomani della emanazione della Direttiva 2008/52/CE sulla mediazione civile e commerciale, rappresenta quindi una importante occasione per disciplinare l'intera normativa sulla conciliazione.

Ed in effetti con la Legge 18 giugno 2009, n. 69, tale delega è stata affidata al governo, a norma dell'art. 60.

E' stata confermata la volontà di estendere l'impianto della conciliazione societaria a tutta la conciliazione in materia civile e commerciale relativa ai diritti disponibili.

Si prevede, inoltre, che "la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione"; si propone di "disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5", ma si aggiunge la previsione di istituire presso il Ministero della giustizia un Registro degli organismi di conciliazione, vigilati dal medesimo Ministero" (di cui peraltro si ha già esperienza in campo societario).

Di particolare interesse per le Camere è la previsione di far salvo, ai sensi dell'art. 2 Legge 580/1993, il diritto delle Camere di Commercio "che hanno costituito organismi di conciliazione" ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel medesimo registro. Tale previsione rappresenta un ulteriore riconoscimento dell'esperienza in materia di conciliazione che si pone in linea di positiva continuità con il richiamato D.M. n. 222/2004 e valorizza in modo opportuno le specifiche competenze acquisite sul campo dal sistema delle Camere di Commercio.

E' da segnalare ancora la possibilità, per i consigli degli ordini degli avvocati, di istituire organismi di conciliazione presso i tribunali, precisando che tali organismi da un lato si avvarranno per il loro funzionamento del personale degli stessi consigli; e dall'altro saranno "iscritti di diritto nel Registro".

A tal riguardo si prevede altresì di attribuire ai consigli degli ordini professionali la facoltà "per le controversie in particolari materie" di istituire appositi organismi di conciliazione presso le proprie sedi, anch'essi iscritti di diritto nel Registro.

Qualche perplessità peraltro ancora solleva la previsione, confermata nel disposto della legge delega per cui i compensi dei conciliatori, che dovranno essere appositamente regolamentati, possano essere aumentati in caso di accordo intervenuto: nella filosofia che ispira la conciliazione in senso generale, l'impegno del conciliatore per facilitare l'accordo non dovrebbe essere influenzato dalle possibilità di maggior guadagno.

IN QUESTO NUMERO

La conciliazione entra nel vivo (Dott. Marco D'Eredità)	pag. 1
Le peculiarità della procedura di conciliazione in materia di diritto Societario, di intermediazione finanziaria, bancaria e creditizia (2 ^a parte) (Dott.ssa Giulia Poli)	pag. 2
VI settimana nazionale della conciliazione (Dott.ssa Giulia Poli)	pag. 6
Agenda	pag. 8

Le peculiarità della procedura di conciliazione in materia di diritto societario, di intermediazione finanziaria, bancaria e creditizia (2^a parte)

Dott.ssa Giulia Poli,
Responsabile
Formazione - Comunicazione
Curia Mercatorum

Nel precedente numero della Newsletter, si è visto come il legislatore italiano, con il decreto legislativo 5/2003, che istituisce e disciplina la conciliazione cosiddetta, comunemente, “societaria”, abbia per la prima volta contemplato normativamente l’istituto della conciliazione extragiudiziale non limitandosi a farvi semplicemente riferimento, o curandone taluni limitati aspetti, come in precedenti interventi normativi, quali, ad esempio, in materia di subfornitura, di consumo, di telecomunicazioni. Il citato decreto, infatti, ha dettato una regolamentazione sostanziale che tocca diversi aspetti di questo strumento di risoluzione alternativa delle controversie (*Alternative Dispute Resolution methods*), sia con riguardo alla procedura ed agli effetti della stessa, sia con riguardo agli enti deputati ad amministrarla ed ai professionisti abilitati a gestirla quali terzi neutrali e imparziali. Nell’intento di offrire un momento di approfondimento della disciplina, si è trattato, inizialmente, della parte normativa dedicata all’istituzione, presso il Ministero della Giustizia, di un apposito Registro degli organismi di conciliazione abilitati in via esclusiva ad amministrare procedure di conciliazione in materia di diritto societario, di intermediazione finanziaria, bancaria e creditizia. Il legislatore, dunque, confermando la preferenza per la conciliazione amministrata da appositi organismi deputati a gestirla, ha voluto garantirne la serietà e l’efficienza prescrivendo agli stessi il possesso di opportune attribuzioni per l’ammissione all’iscrizione, nonché indicando i requisiti minimi di professionalità e onorabilità che ciascun professionista deve possedere per poter svolgere la funzione di conciliatore, nelle materie di cui al decreto, presso i medesimi enti.

Proseguendo nell’esame dell’istituto della conciliazione regolamentato dal d.lgs. 5/03, in questo scritto si intende trattare degli aspetti peculiari conferiti dalla normativa con riguardo alla procedura ed agli effetti ad essa riconosciuti, anche in considerazione della possibile estensione di tale disciplina

nell’ambito dell’attesa attuazione, da parte del Governo, della delega conferitagli dall’art. 60 della legge 69/2009 in materia di conciliazione delle controversie civili e commerciali civile e commerciale.

Innanzitutto, una prima e rilevante novità si registra con riferimento alla tipologia di conciliazione amministrata dagli organismi a ciò abilitati: all’art. 40 del decreto, dedicato al “Procedimento di conciliazione”, è previsto che “Se entrambe le parti lo richiedono, il procedimento di conciliazione, ove non sia raggiunto l’accordo, si conclude con una proposta del conciliatore rispetto alla quale ciascuna delle parti, se la conciliazione non ha luogo, indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare.” (v. art. 40 comma 2).

La procedura conciliativa disegnata dal legislatore, dunque, qualora tutte le Parti siano d’accordo, può evolvere, dopo una prima infruttuosa fase “**facilitativa**”, in una fase “**valutativa**”, nella quale il conciliatore assume un ruolo più attivo in relazione agli aspetti sostanziali della disputa. Ciò significa, in sostanza, che, dapprima, nella fase iniziale della conciliazione, il conciliatore, nel suo ruolo di terzo neutrale, imparziale ed indipendente, aiuterà le parti, facilitandone la comunicazione, a trovare un accordo soddisfacente per entrambe. Il compito del conciliatore sarà, in questa prima fase del procedimento, quello consueto di guidare la negoziazione tra le parti al fine di trovare un punto di incontro che possa tradursi in un accordo nel quale entrambe possano trovare soddisfazione, quindi risolutivo della disputa in atto. A tal fine, avvalendosi di adeguate tecniche di negoziazione, oltreché della propria professionalità e della personale esperienza, il conciliatore cercherà di far emergere interessi e aspettative delle parti aiutandole a chiarire ed appianare i motivi del contendere. Egli, pertanto, non si farà propositore di alcun accordo, né prospetterà una valutazione personale della questione promuovendone una possibile equa soluzione: la conciliazione, si dice, è di tipo “**facilitativo**”, in quanto la

funzione del terzo neutrale è di assistere ed agevolare (facilitare) la comunicazione tra le parti, senza spingersi mai a proporre una propria soluzione della questione. Ed è questo il modello di conciliazione (*Facilitative mediation*) cui si ispira il Regolamento unico di conciliazione approvato nel 2005 dall'Unione Nazionale delle Camere di Commercio italiane, ed a sua volta recepito da Curia Mercatorum così come dagli altri organismi di conciliazione camerali. Si parla, invece, di conciliazione di tipo "valutativo" (*Evaluative mediation*) allorché il conciliatore, pur sempre nel suo ufficio di terzo neutrale ed imparziale, può assumere tuttavia un ruolo più attivo spingendosi a proporre alle parti un possibile accordo. Ciò non scalfisce minimamente il principio della **volontarietà** della conciliazione poiché i soggetti della contesa restano liberi di accettare o rifiutare la proposta di accordo del conciliatore, ossia conservano la propria autonomia e libertà decisionale anche rispetto a detta proposta. Quest'ultima, in sostanza, non rappresenta un giudizio tanto meno un parere vincolante bensì costituisce solo una possibile soluzione alla disputa in corso che il conciliatore giunge a prospettare sulla base della documentazione prodotta dalle parti e delle informazioni raccolte durante l'incontro. Orbene, riprendendo l'esame della suddetta norma del decreto, la particolarità sta proprio nell'aver previsto che la procedura di conciliazione possa svolgersi lungo un percorso negoziale assistito dal conciliatore che, in un primo tempo, si adoprerà per aiutare le stesse a trovare una soluzione amichevole secondo il modello facilitativo appena descritto, ma che, qualora ciò non portasse ad un accordo, e sempreché le parti tutte lo volessero, potrebbe proseguire, senza soluzione di continuità, in un secondo tempo di svolgimento nel quale il conciliatore dovrà elaborare una propria valutazione del caso per tradurla in una proposta di accordo da sottoporre ai contendenti. Questa proposta, si ripete, non è vincolante per le parti, per cui le stesse possono benissimo rifiutare di sottoscriverla, e la conciliazione si chiuderà con un mancato accordo.

Tuttavia, va subito aggiunto, un siffatto rifiuto non è sempre privo di conseguenze: la disciplina in esame, infatti, prevede che qualora la proposta di accordo non sia accolta favorevolmente, il conciliatore debba dar atto, nel verbale di fallita conciliazione, delle posizioni definitive assunte dalle parti rispetto alla proposta da lui formulata ovvero delle condizioni alle quali ciascuna sarebbe stata disposta a conciliare (art. 40 comma 2) e ciò in quanto tali posizioni "sono valutate dal giudice

nell'eventuale successivo giudizio ai fini della decisione sulle spese processuali, anche ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile."; ed ancora in quanto: "Il giudice, valutando comparativamente le posizioni assunte dalle parti e il contenuto della sentenza che definisce il processo dinanzi a lui, può escludere, in tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato la conciliazione, e può anche condannarlo, in tutto o in parte, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente." (art. 40 comma 5).

In altri termini, qualora la proposta venisse rifiutata da uno dei soggetti in contrasto e vi fosse successivamente un processo ordinario dinnanzi al giudice, quest'ultimo potrebbe negare la ripetizione delle spese legali al vincitore della causa giudiziale laddove questi si sia reso "responsabile" del fallimento della conciliazione non accettando la proposta del conciliatore; non solo, ma il giudice potrebbe anche fargli carico delle spese legali sostenute dalla controparte soccombente, così ribaltando il principio processual-civilistico per il quale, viceversa, dette spese dovrebbero gravare sulla parte in torto (cd. Principio di soccombenza). Ciò potrà accadere, va sottolineato, qualora il giudice lo ritenesse opportuno alla luce di una valutazione comparativa tra quanto da lui deciso e le posizioni assunte dalla parti rispetto alla proposta del conciliatore.

E' evidente, allora, che seppure la fase valutativa della conciliazione non lede la libertà negoziale delle parti, in quanto ben possono bocciare la proposta del conciliatore, nondimeno la condiziona per le penalizzanti conseguenze appena descritte. E' importante, perciò, che il conciliatore, sin dall'inizio dell'incontro, nel cosiddetto discorso introduttivo, dia cognizione alle parti della opportunità loro riconosciuta dal d.lgs. 5/03 di richiedere al conciliatore di formulare una proposta di accordo, ben evidenziando altresì gli effetti che da tale scelta potrebbero derivare in un'eventuale causa giudiziale successiva. Si ripete: qualora la Proposta del conciliatore non trovasse il consenso alla sottoscrizione di tutte le Parti, il conciliatore sarà tenuto a verbalizzare le posizioni di ciascuna rispetto alla proposta formulata e le condizioni alle quali ciascuna avrebbe conciliato, e di ciò il giudice terrà conto ai fini della decisione sulle spese.

Al proposito emerge una seconda specificità della procedura di conciliazione in materia "societaria", laddove la verbalizzazione or ora descritta realizza un'eccezione al **principio della riservatezza** della conciliazione.

La riservatezza rappresenta uno dei cardini fondamentali dell'istituto della conciliazione,

con ciò intendendosi far riferimento all'obbligo per il quale, nel momento in cui aderiscono alla conciliazione, le parti, così come il conciliatore e chiunque vi prenda parte, si impegnano a mantenere il più stretto riserbo su tutto quanto avviene durante il procedimento. Le parti, recita il Regolamento di Curia Mercatorum, hanno diritto di accesso agli atti del relativo procedimento salvo quelli che le stesse abbiano espressamente qualificato come riservate al solo conciliatore ed in ogni caso le informazioni acquisite e le dichiarazioni rese durante la conciliazione sono normalmente riservate e non possono venire utilizzate nell'ambito di un'eventuale successivo procedimento giudiziale. Il conciliatore deve sempre ricordare alle parti tale impegno e condurre la procedura nel suo pieno rispetto. L'importanza di un tale principio per l'utilità dello strumento conciliativo è evidente: una soluzione amichevole del conflitto può trovare spazio, comprensibilmente, solo se i soggetti sono messi nelle condizioni di esprimere i propri reali interessi con la garanzia che le informazioni rese rimarranno confidenziali. Spesso, inoltre, è proprio questa caratteristica a costituire in sé un elemento determinante nella scelta di ricorrere agli strumenti A.D.R., allorché non si voglia render noto il contrasto in essere. Tale fondamentale principio della conciliazione viene positivamente sancito dal d.lgs. 5/03 laddove è previsto espressamente che le dichiarazioni rese nel corso del procedimento non possano essere utilizzate nell'eventuale giudizio promosso a seguito dell'insuccesso dell'incontro conciliativo, né possano essere oggetto di prova testimoniale (art. 40, comma 3). Ma è di immediata constatazione, alla luce di quanto poco sopra rappresentato con riguardo all'eventuale fase valutativa della procedura, che detto principio viene meno laddove, in caso di rigetto della proposta del conciliatore, questi debba procedere alla verbalizzazione delle posizioni assunte e delle dichiarazioni rese dalle parti in merito alla proposta stessa. Già il legislatore, del resto, riconosce esplicitamente di aver introdotto un'eccezione al fondamentale principio di riservatezza che deve governare la conciliazione, affermando che "Le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento non possono essere utilizzate, salvo quanto previsto dal comma 5, nel giudizio promosso a seguito dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, né possono essere oggetto di prova testimoniale." (art. 40 comma 3).

E' molto importante, in definitiva, che le Parti abbiano piena consapevolezza sia, da un lato, della opportunità di porre fine al contrasto anche chiedendo al conciliatore di formulare

una propria proposta di accordo conciliativo, sia, dall'altro, degli effetti che questa scelta può comportare, nell'eventuale causa giudiziale successiva, qualora il disaccordo permanga anche rispetto alla proposta del conciliatore. Un tale effetto, va poi segnalato, viene conferito dal legislatore anche alla mancata comparizione di una parte all'incontro di conciliazione: qualora, cioè, una delle parti non tenga fede all'impegno preventivamente assunto di tentare la composizione della disputa in via amichevole, tale suo comportamento dovrà essere verbalizzato dal conciliatore e di esso il giudice adito potrà tenere conto, esattamente come nel caso di mancata accettazione della proposta del conciliatore, escludendo la ripetizione delle spese legali della parte vittoriosa finanche condannando la medesima a rimborsare quelle della parte soccombente (art. 40, commi 2 e 5).

Un'altra rilevante caratteristica della conciliazione qui esaminata, è costituita dal riconoscimento del valore di **titolo esecutivo** al verbale positivo di conciliazione (art. 40): se l'incontro conduce ad un accordo, il conciliatore ne darà atto in un apposito verbale che, sottoscritto dalle parti e dallo stesso conciliatore, potrà costituire titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Pertanto, nella malaugurata ipotesi in cui l'accordo conciliativo raggiunto non venga da taluna parte rispettato, l'altra potrà rivolgersi al giudice competente per chiederne l'omologazione, ossia il controllo di regolarità formale, dopodiché avrà in mano un titolo esecutivo col quale ottenere soddisfazione in via coattiva.

Infine un'ulteriore speciale attribuzione conferita dal legislatore a questa conciliazione riguarda le **agevolazioni fiscali**: non solo tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, ma altresì il verbale di conciliazione è esentato dall'imposta di registro entro il limite di valore di venticinquemila euro.

Importanti previsioni contemplate nel decreto in esame riguardano, poi, i possibili intrecci tra la procedura conciliativa e quella giudiziale ordinaria, e ciò sotto due diversi profili: innanzitutto, nel caso in cui le parti siano vincolate all'esperimento del tentativo di conciliazione da una clausola conciliativa preventivamente sottoscritta dalle medesime, ad esempio perché contenuta in uno statuto o in un contratto, il tentativo dovrà essere necessariamente esperito prima di adire il giudice ordinario, pena l'improcedibilità del

giudizio. Ciò significa che se una parte intraprendesse l'azione giudiziale senza aver prima tentato la composizione amichevole della disputa, la controparte potrà richiedere al giudice la sospensione del procedimento per poter dar luogo alla preventiva conciliazione. In tal caso, ottenuta la sospensione giudiziale, si dovrà far istanza di conciliazione presso un organismo abilitato (ossia iscritto al registro del Ministero) nel termine fissato dal giudice. Decorso vanamente questo termine, oppure fallito il tentativo di conciliazione, il processo potrà essere riassunto dalla parte interessata. L'altro momento processualmente rilevante, invece, consiste nella previsione per la quale l'esperimento del tentativo di conciliazione "produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale." La decadenza è impedita, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal deposito del verbale negativo di conciliazione presso la segreteria dell'organismo che ha amministrato la procedura. Con ciò, è evidente, si vuole impedire che il tentativo di conciliazione possa trasformarsi in un impedimento al ricorso giurisdizionale per lo spirare dei termini utili alla sua proposizione.

Le previsioni del d.lgs. 5/2003 hanno approntato una disciplina della conciliazione molto articolata se confrontata coi precedenti interventi normativi che contemplano previsioni dell'istituto stesso: tale regolamentazione costituisce il primo e sinora unico intervento organico del legislatore in materia, e ad esso il legislatore ha fatto successivamente rinvio ogni qual volta abbia previsto il ricorso alla conciliazione amministrata. Basti pensare alle disposizioni in materia di "patto di famiglia" (art. 768-octies del Codice civile), in materia di *franchising* (L. 129/2004), in materia di servizi di investimento (d.lgs. 179/2007, art. 2.4) e, ancor più recentemente, in materia di azione collettiva risarcitoria (art. 141 bis codice del consumo).

Non solo. L'intenzione del legislatore va senz'altro nel senso dell'adozione di queste previsioni nell'ambito di una più organica disciplina generale della conciliazione in materia civile e commerciale: siffatta estensione, infatti, è espressamente prevista tra i principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà ispirarsi nell'attuare la delega contenuta nella legge 69/2009. Tale disciplina prevede, all'art. 60, che l'Esecutivo debba darvi attuazione oltreché nel rispetto della normativa comunitaria, "anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5". Oltre a questo

generico rinvio alle disposizioni del d.lgs. 5/2003, vengono indicati, quali ulteriori e puntuali principi e criteri direttivi cui attenersi, molte delle previsioni già contemplate dal decreto in questione: innanzitutto viene convalidato il *favor* del legislatore per la conciliazione di tipo amministrato, quindi organizzata da organismi appositamente costituiti e stabilmente destinati all'erogazione del servizio sulla base di un regolamento preesistente; è, poi, richiesta l'istituzione di un apposito registro per gli organismi di conciliazione abilitati in via esclusiva a gestire la conciliazione in materia civile e commerciale disciplinata *ex lege*; viene ripresa la possibilità del giudice di escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l'accordo proposto dal conciliatore, condannandolo altresì al rimborso delle spese sostenute dal soccombente; è confermata l'attribuzione al verbale di conciliazione dell'efficacia esecutiva per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e quale titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale; viene rinnovato l'impegno di agevolare fiscalmente le parti che ricorrono allo strumento conciliativo.

Dopo oltre un lustro di "sperimentazione", dunque, il legislatore è intenzionato a dare nuovo impulso all'impiego dello strumento conciliativo: l'emergenza di deflazionare il contenzioso che sovraccarica le giurisdizioni civili ordinarie rappresenta sempre il pungolo predominante nella rinnovata azione propulsiva della conciliazione, ma questa volta, al compito di promuoverla, verranno chiamati anche gli avvocati. L'art. 60 della citata legge 69/2009 prevede, infatti, al suo terzo comma (lett. n) un vero e proprio dovere a carico dell'avvocato di informare i propri clienti, preventivamente all'instaurarsi del giudizio, della possibilità di avvalersi dell'istituto della conciliazione e ricorrere agli organismi di conciliazione per tentare di ritrovare in via amichevole l'accordo perduto.

Se fino ad oggi in quest'opera di diffusione culturale e nell'offerta dello strumento conciliativo il legislatore si è principalmente affidato all'impegno delle Camere di Commercio, in futuro anche gli avvocati saranno chiamati ad impegnarsi in quest'opera di sensibilizzazione nei confronti dei loro assistiti.

Al legislatore delegato, a questo punto, il compito di dare agli operatori una disciplina capace di consentire alla conciliazione di esprimere tutte le proprie potenzialità quale efficace alternativa alla risoluzione giudiziale delle controversie.

VI settimana nazionale della conciliazione

La conciliazione delle Camere di Commercio: una scelta felice.

Dott.ssa Giulia Poli,
Responsabile
Formazione - Comunicazione
Curia Mercatorum

Dal 19 al 24 Ottobre si è svolta, quest'anno, la VI edizione della "Settimana della conciliazione", iniziativa promossa dall'Unione Nazionale delle Camere di Commercio italiane che ha visto impegnati tutti gli organismi di conciliazione camerali in un concomitante sforzo organizzativo per avviare una comune campagna di promozione del servizio di conciliazione. Strumento di risoluzione dei conflitti alternativo alla via giudiziale, la conciliazione dà a tutti l'opportunità di mettere la parola fine ad una controversia mediante una procedura semplice, veloce, ed economica, spesso anche evitando la rottura delle relazioni tra i soggetti in disputa. Dal 1993 il legislatore ha affidato alle Camere di Commercio, in considerazione della loro posizione *super partes*, il difficile compito di introdurre nel nostro Paese la cultura della conciliazione: un cammino arduo, come ben sanno gli Stati che prima di noi l'hanno intrapreso (v. USA), richiedendo un forte impegno informativo e formativo verso imprese, consumatori, professionisti e cittadini in generale. Dopo 3 abbondanti lustri, gli ultimi anni stanno dando sempre maggior soddisfazione al costante impegno e alla convinzione con cui le Camere di Commercio hanno portato avanti la missione loro assegnata: superate le 20.000 conciliazioni nel 2008, con un incremento di oltre il 45% rispetto all'anno precedente, che a sua volta aveva segnato un aumento del 50% abbondante. 3.669 le controversie nascenti da rapporti tra imprese, mentre 16.577 sono quelle relative a rapporti tra imprese e consumatori. Per il I semestre 2009 i numeri confermano l'andamento positivo: 10.307 le conciliazioni camerali gestite nei primi sei mesi dell'anno, delle quali 2.224 hanno riguardato controversie insorte tra imprese (il 10% in più rispetto al 2008) e 8.023 tra imprese e consumatori (in lieve riduzione rispetto al 2008).

Il numero delle domande di attivazione della procedura è sempre stato in costante trend positivo, ma in questi ultimi due/tre anni le cifre hanno spiccato un bel salto di quantità. E il 2009 marcherà un nuovo record, come dimostrano i dati registrati in questi mesi in pressoché tutti gli sportelli di conciliazione degli enti camerali.

Viceversa gli incontri, ancora, non segnano pari slancio, e qui il problema, più che di informazione e promozione, è culturale. A tal riguardo un aiuto importante nell'introduzione della cultura conciliativa in Italia proviene dal legislatore che, pur senza un disegno organico, ha valorizzato l'istituto facendovi riferimento in più occasioni normative: si pensi al d.lgs. 5/2003 sulla riforma del diritto societario, o alla legge sul turismo, al codice del consumo, per citare gli esempi più rilevanti. Ed all'orizzonte si va profilando, in virtù della delega contenuta all'art. 60 della legge 69/2009, una nuova disciplina sulla conciliazione in materia civile e commerciale, che potrà incentivarne l'impiego ad esempio con il riconoscimento all'accordo raggiunto del valore di titolo esecutivo, nonché le agevolazioni fiscali già attribuite oggi alla conciliazione di diritto societario (al riguardo si legga l'approfondimento affrontato nel redazionale di questo numero, a cura del direttore, dott. D'Eredità).

Un sondaggio svolto nell'autunno 2008 da Unioncamere Nazionale sul servizio di conciliazione offerto dalle Camere di Commercio italiane, confrontato con un medesimo test fatto nell'inverno 2005/2006 (1), ci dice che l'evoluzione dell'opinione e dell'utilizzo dello strumento di ADR da parte di imprese, famiglie e professionisti-consulenti delle imprese, premia gli sforzi delle campagne informative organizzate dalle strutture camerali:

- tra le imprese intervistate, è aumentata la percentuale di quelle che conoscono il servizio di conciliazione (42,1%), in

¹ Sondaggi strutturati in 3 indagini telefoniche distinte su campioni rispettivamente di 1000 imprese, 1000 famiglie e 120 professionisti e consulenti d'impresa.

prevalenza PMI, e in misura maggiore nel Meridione; una quota rilevante del campione (87,5%) riconosce l'importanza del servizio offerto dalle Camere di Commercio, e quasi il 90% ritiene che le Camere di Commercio siano il soggetto più idoneo ad offrirlo alle imprese;

- supera invece il 50% la percentuale delle famiglie che dichiarano di conoscere lo strumento conciliativo, questa volta in misura più accentuata nel Nord-Ovest e nel Centro Italia, in particolare nelle aree metropolitane. Quasi il 90% delle famiglie del campione interpellato giudica importante il fatto che le Camere di commercio offrano il servizio, ed il 58,2% considera gli enti camerali il soggetto più idoneo ad offrirlo ai privati;
- infine, il 90% dei consulenti delle imprese (avvocati e commercialisti) conosce l'istituto della conciliazione (percentuale identica a quella rilevata nel 2006), ed il 40% di questi afferma di consigliarne ai propri clienti l'utilizzo (in pari percentuale i consulenti che suggerirebbero invece di rivolgersi al proprio professionista). I soggetti più idonei ad offrire il servizio, ad avviso dei professionisti, sono, nell'ordine, le Camere di Commercio, le Associazioni dei Consumatori, le Associazioni dei Lavoratori, i Comuni.

I risultati scaturiti dall'indagine testimoniano il successo riportato dalle campagne divulgative condotte in questi anni dagli enti camerali sotto la regia dell'Unione Nazionale: opportuno, perciò, continuare ad investire in quest'opera di informazione capillare su tutto il territorio italiano, secondo un format promozionale di sistema che, pur presentandosi ai destinatari con un'immagine comune, lo smile verde della conciliazione camerale, consente a ciascun ente di personalizzare le proprie iniziative in ragione delle locali esigenze e particolarità. Per questa sesta edizione è stata prevista, presso tutte le Camere di Commercio, la gratuità del servizio per tutte le controversie di importo non superiore ai 50.000 euro, escluse solo quelle in materia di diritto societario: le imprese e/o i consumatori che abbiano approfittato della promozione, non hanno dovuto pagare alcunché per l'intera procedura. Nonostante il limite di valore stabilito per poter usufruire della gratuità, se si considera che il valore medio rilevato sulle conciliazioni concluse nel I semestre 2009

presso gli sportelli camerali è pari a 12.160 euro (2), ben si comprende come la possibilità di richiedere il servizio senza costo alcuno è stata offerta alla maggior parte dei potenziali beneficiari.

Ciò detto, se a tale considerazione si aggiunge quella relativa alla durata media delle procedure, che, a livello nazionale, registra una riduzione dai 56 giorni del 2008 ai 50 rilevati nel I semestre 2009, ben si può ritenere che il tentativo di risolvere "amichevole" la controversia a zero costi e nei tempi contenuti descritti, possa aver rappresentato un'allettante opportunità sia per le imprese sia per i consumatori. Vedremo se i numeri confermeranno ancora una volta gli intenti perseguiti da Unioncamere e l'impegno delle Camere di Commercio in questa edizione della settimana della conciliazione.

Al di là dell'evento promozionale, comunque, se i dati registrati a Curia Mercatorum saranno confermati anche a livello nazionale, sembra che i tempi siano maturi per attendersi nuove rilevanti soddisfazioni anche per quanto riguarda gli incontri: al proposito certamente un ruolo catalizzatore determinante potrebbe avere la nuova normativa sulla conciliazione in materia civile e commerciale che il legislatore si appresta a definire proprio in questi giorni.



**Concilia,
e il mondo ti sorride.**

La convenienza della conciliazione è a portata di mano. Con l'aiuto di un conciliatore esperto e preparato è possibile risolvere una controversia tra due imprese o tra un'impresa e un consumatore con un semplice accordo, seguendo una procedura snella ed economica. Oltre ai costi contenuti e predefiniti, la conciliazione ha anche il vantaggio della rapidità dei tempi. Chiedi alla Camera di Commercio della tua provincia.

www.curiamercatorum.com

CURIA MERCATORUM
CENTRO DI MEDIAZIONE E ARBITRATO

Curia Mercatorum

La Conciliazione sarà gratuita* dal 19 al 24 ottobre in tutte le Camere di Commercio
(*) per controversie di valore fino a € 50.000 e escluse le conciliazioni in materia di diritto societario.

CURIA MERCATORUM | tel. 0422 917891 | info@curiamercatorum.com

² Fonte dati:
Ufficio Stampa Unioncamere.

Agenda

CEDR's Courses

Mediator Skills Training:

Fast Track (5-day programme)
2-4 and 7-8 December 2009
London

Per informazioni:
Skills solutions team
Tel.: +44 (0)20 7536 6000
E-mail: training@cedr.com

Advanced training for Mediators:

"Mediation Refresher and Peer
Practice Session"
19 January 2010 Timings TBC
London

Per informazioni:
Training team
Tel.: +44(0)20 7536 6000
E-mail: events@cedr.com

ICC (International Chamber of Commerce) Events:

Annual Meeting of the ICC Institute of World Business Law "Multiparty Arbitration"

8 December 2009
Paris, France
Per Informazioni:
Sito: www.iccevents.org
E-mail: events@iccwbo.org
Tel.: +33 1 49 53 28 91
Fax: +33 1 49 53 30 30

PER INFORMAZIONI
SULLE PROSSIME
INIZIATIVE DI CURIA
MERCATORUM SI
RIMANDA AL SITO
INTERNET
www.curiamercatorum.com

Viene prevista inoltre la necessità di aumentare il peso dell'accordo raggiunto dandogli valenza di titolo esecutivo, come pure l'incentivazione attraverso agevolazioni fiscali ed, ancora, effetti negativi sulle spese di giudizio qualora, vanificato il tentativo di conciliazione, il giudizio ordinario arrivi sostanzialmente al medesimo risultato che la conciliazione poteva prospettare. Speriamo che si insista su queste leve, che possono indurre anche i più scettici ad avvicinarsi a tale istituto.

Restiamo in attesa quindi dei decreti delegati, che il governo dovrà emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge (e quindi ipoteticamente verso il prossimo gennaio). L'auspicio è che siano fonti chiare e di facile applicazione, e rendano chiaro il panorama

soprattutto dei potenziali gestori di tali servizi di conciliazione. Infatti se vari possono essere, va tenuto presente che un servizio di tal genere, per essere efficace e credibile, necessita di una efficiente organizzazione, un valido servizio di segreteria, una facile accessibilità ed una immagine di assoluta trasparenza per renderlo credibile.

Se così non fosse, rischieremmo di rendere vano l'impegno da molti profuso, ed in particolare dalle Camere di Commercio in tutti questi anni, di diffondere una reale "cultura della conciliazione", che deve penetrare e radicarsi tanto nel tessuto economico e sociale, quanto in quello delle professioni, soprattutto quelle più coinvolte.

<p>Si informa che è stato pubblicato l'ultimo volume della collana "Atti-Proceedings", progetto contrattuale in materia di appalto di lavori privati, realizzato nell'ambito del Tavolo di lavoro sui contratti-tipo e le clausole inique promosso da Unioncamere Nazionale. Per chi fosse interessato il volume è disponibile presso la nostra Segreteria e, in forma elettronica, scaricabile dal sito internet dell'Associazione.</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;">   </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <h3>Contratto-tipo di APPALTO DI LAVORI PRIVATI</h3> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>Il presente contratto-tipo rientra nel "Progetto Nazionale per la divulgazione di contratti-tipo e verifica della presenza di clausole inique nei contratti per i consumatori" promosso da Unioncamere ed in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Associazione ISDACI.</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;">    </div>	<p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">17</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: 18px; font-weight: bold;">Atti - Proceedings</p>
--	--	---

CURIA MERCATORUM
Via Roma, 4 - Centro Cristallo
31020 Lanceno di Villorba (TV)
Tel. 0422.917891
Fax 0422.917893
http://www.curiamercatorum.com
http://www.webcuria.com
e-mail: info@curiamercatorum.com

Chiuso in macchina il
16 novembre 2009

NEWSLETTER
Anno XIII - Numero 1-2/2009
Periodico trimestrale
http://www.curiamercatorum.com
e-mail: info@curiamercatorum.com

Reg. Trib. TV n° 1024
Poste Italiane S.p.A
Spedizione in abbonamento Postale
70% - DCB TV
TAXE PERÇUE (Tassa riscossa)

DIRETTORE RESPONSABILE
Marco D'Eredità

REDAZIONE
Giulia Poli
Adam Leopoldo Salama
Laura Biasin

Stampa: Grafiche San Vito
V.lo Biban, 21 - Biban di Carbonera (TV)
Tel. 0422.445787 - Fax 0422.699161